SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ---

(N. 2495-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dalla 7º Commissione permanente — Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport — nella seduta del 28 aprile 1976) degli articoli dal 2 al 12

dal

disegno di legge n. 2495

(« Pubblicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 »)

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI e BLOISE

Modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416 e 417; interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 416

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Con deliberazione dei consigli regionali, che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica competenti, i cui pareri verranno allegati alle deliberazioni dei Consigli regionali, il territorio di ciascuna Regione è suddiviso in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni ».

Le deliberazioni regionali di cui al primo comma sono inviate al Ministero della pubblica istruzione, che provvede alla loro pubblicazione, in sunto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel testo integrale, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 2.

La lettera *a*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« a) il distretto scolastico dovrà corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non inferiore a 50.000 e non superiore a 100.000 abitanti; può ridursi a una popolazione comunque non inferiore a 30.000 abitanti in zone con popolazione particolarmente sparsa, può estendersi fino a 200.000 abitanti nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovrà, di

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regola, essere assicurata la presenza di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie delle belle arti e dei conservatori di musica: ».

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« Le assegnazioni di fondi alle istituzioni di cui al primo comma devono essere effettuate, salvo casi eccezionali, in unica soluzione, al fine di consentire, da parte dei competenti consigli, una effettiva programmazione delle attività e delle spese. Il Ministero può trattenere, nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa, una somma non superiore al 10 per cento per eventuali assegnazioni successive e per spese impreviste ».

Art. 4.

I revisori dei conti previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono nominati tra il personale dei ruoli centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero della pubblica istruzione e che abbiano superato apposito corso con esame finale le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Per i segretari capi in servizio da almeno quattro anni, anche se con precedente qualifica inferiore, negli istituti tecnici e professionali e negli istituti d'arte e per il personale delle carriere di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi l'iscrizione all'albo è disposta su semplice domanda degli interessati.

Le nomine dei revisori di competenza del Ministero della pubblica istruzione debbono avvenire riservando il 60 per cento dei posti complessivamente ai segretari capi di cui al comma precedente e al personale delle carriere di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è abrogato.

Art. 6.

Nelle elezioni degli organi collegiali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ciascuna lista può comprendere un numero di candidati superiore della metà rispetto al numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

TITOLO II

MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 417

Art. 7.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576, nella parte in cui prevede che i maestri delle scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono assegnati alle scuole stesse su designazione del rettore, e l'articolo 128, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

I posti di maestro elementare nelle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato sono coperti con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia per le ordinarie scuole elementari. statali.

Art. 8.

Il riconoscimento dei servizi di cui al primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è esteso al servizio prestato in qualità di insegnante nelle scuole secondarie annesse ai convitti nazionali anteriormente alla loro trasformazione in scuole statali per effetto della legge 9 marzo 1967, n. 150, e a

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quello prestato in qualità di insegnante in scuole secondarie legalmente riconosciute gestite dai comuni e dalle province.

Art. 9.

L'articolo 133, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si applica anche ai posti vacanti di rettore e di direttrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato; al concorso riservato sono ammessi i vice rettori e le vice direttrici che abbiano svolto da almeno due anni le funzioni di rettore e di direttrice.

Art. 10.

Nei circoli o istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, il docente che, ai sensi dell'articolo 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il direttore didattico o preside, è esonerato dall'insegnamento.

TITOLO III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL-L'ARTICOLO 12, PRIMO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974. N. 420

Art. 11.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, va interpretato nel senso che, qualora ricorrano le condizioni previste dalla tabella *B*, i posti di personale non insegnante che ne conseguono per effetto dell'aumento della popolazione scolastica sono coperti per incarico, anche se non ancora previsti nell'organico da determinare con le modalità stabilite dall'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica, fermo restando che la variazione in aumento dovrà essere successivamente recepita nel decreto interministeriale previsto dal predetto articolo 26.